



Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del ... 2017

Avamprogetto del 31.10.2016

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

1. l'allegato 1.7 è sostituito dalla versione qui annessa.
2. gli allegati 1.1, 1.10 e 2.16 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'appendice.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2017.

² Le seguenti modifiche entrano in vigore come segue:

- a. il 31 dicembre 2017: l'allegato 1.7 numero 1.1 capoversi 1 e 2, capoverso 3 lettere a-b e d-e, capoverso 4, numeri 1.2 – 1.5, numero 2.1 lettera a, numero 2.2 e numeri 3 e 4 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici;
- b. il 1° maggio 2018: l'allegato 1.1 numero 2 capoversi 1^{bis} e 2 e l'allegato 1.7 numero 1.1 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici;

¹ RS 814.81

- c. il 1° gennaio 2021: l'allegato 1.7 numero 2.1 lettera b dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e l'articolo 3 lettera f^{bis} numero 2 dell'ordinanza del 4 dicembre 2015² sui rifiuti.

... 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1.1
(art. 3)

Inquinanti organici persistenti

N. 2 cpv. 1^{bis} e 2

2 Deroghe

^{1bis} I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 lettera b non si applicano alle sostanze e ai preparati se:

- a. il loro contenuto in massa di alcani C10-C13, cloro- non supera l'1 per cento;
- b. il loro contenuto in massa di difenileteri bromati secondo il numero 3 lettera d non supera per ciascuno lo 0,001 per cento (10 mg/kg).

² Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica agli oggetti e ai loro componenti se:

- a. il loro contenuto in massa di alcani C10-C13, cloro- non supera lo 0,15 per cento;
- b. il loro contenuto in massa di difenileteri bromati secondo il numero 3 lettera d non supera per ciascuno lo 0,001 per cento (10 mg/kg).

Allegato 1.7
(art. 3)

Mercurio

1 Immissione sul mercato

1.1 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti composti di mercurio nonché dei preparati contenenti tali composti di mercurio, se il loro contenuto in massa di mercurio è pari o superiore allo 0,01 per cento:

- a. acetato di fenilmercurio (n. CAS 62-38-4);
- b. propionato di fenilmercurio (n. CAS 103-27-5);
- c. 2-etilanoato di fenilmercurio (n. CAS 13302-00-6);
- d. ottanoato di fenilmercurio (n. CAS 13864-38-5);
- e. neodecanoato di fenilmercurio (n. CAS 26545-49-3).

² È vietata l'immissione sul mercato:

- a. di termometri per la misurazione della temperatura corporea e altri strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) e destinati al grande pubblico;
- b. dei seguenti strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6), o il cui impiego richiede l'uso di mercurio, e destinati all'uso professionale o commerciale:
 1. barometri,
 2. igrometri,
 3. manometri,
 4. sfigmomanometri,
 5. estensimetri per l'uso in pletismografi,
 6. tensiometri,
 7. termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche,
 8. picnometri,
 9. strumenti per la determinazione del punto di rammollimento;
- c. di interruttori e relè contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6);
- d. dei seguenti tipi di prodotti contenenti composti di mercurio:
 1. prodotti fitosanitari,
 2. biocidi secondo l'articolo 1a dell'ordinanza del 18 maggio 2005³ sui biocidi (OBioc),
 3. pitture e lacche,

³ RS 813.12

4. cosmetici, se il DFI, sulla base dell'articolo 35 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁴ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, non stabilisce che possono contenere composti di mercurio quali conservanti in prodotti per truccare e struccare gli occhi,
 5. antisettici topici;
- e. preparati e oggetti contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) o composti di mercurio destinati a un'utilizzazione ignota prima del 31 dicembre 2017.
- ³ È inoltre vietata l'immissione sul mercato di oggetti, se essi o i loro componenti contengono composti di mercurio di cui al capoverso 1 e il contenuto in massa di mercurio negli oggetti o nei loro componenti è pari o superiore allo 0,01 per cento.
- ⁴ Per l'immissione sul mercato di pile, imballaggi e componenti di imballaggi, veicoli e loro materiali e componenti, materiali legnosi nonché di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro pezzi di ricambio si applicano gli allegati 2.15-2.18.

1.2 Deroghe

¹ I divieti di immissione sul mercato di composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 e di oggetti di cui al numero 1.1 capoverso 3 non si applicano all'immissione sul mercato per scopi di analisi e ricerca.

² I divieti di immissione sul mercato di strumenti di misurazione di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera b non si applicano:

- a. agli sfigmomanometri impiegati come standard di riferimento per la convalida di sfigmomanometri esenti da mercurio;
- b. ai termometri destinati esclusivamente all'esecuzione di verifiche basate su norme che prescrivono l'impiego di termometri a mercurio;
- c. alle celle a punto triplo impiegate per la calibrazione di termometri a resistenza di platino;
- d. agli apparecchi che il 1° settembre 2015 superavano i 50 anni d'età e sono considerati oggetti d'antiquariato o beni culturali;
- e. agli apparecchi che sono esposti al pubblico per scopi culturali e storici.

³ Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica agli interruttori e ai relè:

- a. destinati ad apparecchiature che, secondo l'allegato 2.18 numero 3 capoverso 1 lettere a e c, possono comprendere interruttori e relè contenenti mercurio;
- b. destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio per apparecchiature di cui all'allegato 2.18 numero 1 capoverso 1 se allo stato della tecnica non esiste un'alternativa esente da mercurio.

⁴ Il divieto di immissione sul mercato di biocidi di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera d cifra 2 non si applica agli scopi di ricerca e di sviluppo.

⁵ Il divieto di immissione sul mercato di preparati contenenti mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera e non si applica alle sostanze ausiliarie destinate a processi di fabbricazione industriali.

1.3 Deroghe con autorizzazione

1.3.1 Principio

L'UFAM, d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), può, su domanda, autorizzare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera e.

1.3.2 Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

È rilasciata un'autorizzazione eccezionale se:

- a. per motivi tecnici non è possibile un impiego del preparato o dell'oggetto senza mercurio o l'impiego del preparato o dell'oggetto senza mercurio non è finanziariamente sostenibile da un'impresa media ed economicamente sana del settore in questione; ed
- b. è fornita la prova che l'impiego del preparato contenente mercurio o dell'oggetto contenente mercurio non comporta alcun rischio considerevole per la salute umana e l'ambiente.

1.3.3 Domanda

Nella domanda devono figurare almeno:

- a. lo scopo a cui il preparato contenente mercurio o l'oggetto contenente mercurio è destinato;
- b. l'identità, il contenuto in massa e la funzione del componente contenente mercurio nel preparato o nell'oggetto;
- c. la quantità del preparato o dell'oggetto che si intende immettere sul mercato in un anno;
- d. una valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente legati all'impiego del preparato o dell'oggetto nonché le necessarie misure di protezione;
- e. un'analisi se sussistono le premesse secondo il numero 1.3.2 lettera a;
- f. una descrizione delle attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di rinunciare all'impiego di mercurio nel preparato o nell'oggetto.

1.4 Importazione

1.4.1 Obbligo di autorizzazione

¹ Necessita di un'autorizzazione dell'UFAM chi intende importare a scopi professionali o commerciali:

- a. mercurio (n. CAS 7439-97-6);
- b. un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento;
- c. un composto di mercurio non menzionato nel numero 1.1 capoverso 1;
- d. una lega di mercurio.

² Necessita di un'autorizzazione d'importazione secondo il capoverso 1 chiunque intenda stoccare le sostanze e i preparati ivi menzionati o altri composti di mercurio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

1.4.2 Deroga

Non necessita di un'autorizzazione chi importa:

- a. mercurio (n. CAS 7439-97-6) o un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento da uno Stato Parte⁵ della Convenzione del xy.zz xxxx⁶ sul mercurio (Convenzione di Minamata), se la sostanza o il preparato è destinato a scopi di analisi e ricerca;
- b. un composto di mercurio o una lega di mercurio, se la sostanza o il preparato è destinato a scopi di analisi e ricerca;
- c. una sostanza menzionata alla lettera a o b oppure un preparato ivi menzionato per essere utilizzato quale sostanza, o in un preparato o in un oggetto, se la sostanza, il preparato o l'oggetto è destinato a scopi di analisi e di ricerca.

1.4.3 Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

Un'autorizzazione d'importazione è rilasciata su domanda se:

- a. la sostanza o il preparato che si intende importare è destinato a un impiego autorizzato ai sensi del numero 3;
- b. l'importatore conferma che la sostanza o il preparato che intende importare non è destinato alla riesportazione in forma chimica modificata o meno;
- c. nel caso in cui il Paese di esportazione non è Parte della Convenzione di Minamata all'UFAM è presentata una certificazione del Paese di esportazione,

⁵ La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell'UFAM: www.ufam.admin.ch > Prodotti chimici > Disposizioni e procedure.

⁶ RS ...

secondo la quale il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o il preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento destinato all'esportazione non proviene né dall'estrazione primaria di mercurio né da un'industria che produce cloro-alcali.

1.4.4 Domanda

Nella domanda devono figurare almeno:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. il nome e l'indirizzo dell'esportatore estero;
- c. per ogni sostanza e ogni preparato da importare:
 1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
 2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 1986⁷ sulla tariffa delle dogane (LTD),
 3. il tipo d'impiego,
 4. la quantità prevista per l'importazione in chilogrammi,
 5. la conferma di cui al numero 1.4.3 lettera b;
- d. la certificazione di cui al numero 1.4.3 lettera c.

1.4.5 Decisione

¹ L'UFAM decide entro 30 giorni da quando dispone di tutta la documentazione necessaria. Attribuisce un numero all'autorizzazione d'importazione.

² Un'autorizzazione d'importazione è rilasciata per un periodo limitato a un massimo di 12 mesi.

1.4.6 Obblighi al momento dell'importazione e del conferimento in un deposito

¹ La persona soggetta all'obbligo di cui all'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005⁸ sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale:

- a. che l'importazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6), un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento, un composto di mercurio o una lega di mercurio, è soggetta ad autorizzazione secondo il presente allegato;
- b. il numero dell'autorizzazione d'importazione,

² Su domanda dell'ufficio doganale la persona soggetta all'obbligo deve presentare una copia dell'autorizzazione d'importazione secondo il presente allegato;

⁷ RS 632.10

⁸ RS 631.0

³ In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell'autorizzazione d'importazione in un inventario di tutte le merci depositate secondo l'articolo 56 LD.

1.4.7 Obbligo di conservazione

Il detentore dell'autorizzazione d'importazione deve conservarla per un periodo di cinque anni.

1.5 Obbligo di notifica

¹ Chi importa mercurio (n. CAS 7439-97-6), un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento, un composto di mercurio o una lega di mercurio e, secondo il numero 1.4.2, non necessita di un'autorizzazione d'importazione, deve comunicare all'UFAM ogni anno entro il 30 aprile le quantità importate l'anno precedente, suddivise per sostanze e preparati.

² Chi fornisce per la prima volta mercurio proveniente da rifiuti trattati in Svizzera o un composto di mercurio proveniente da rifiuti trattati in Svizzera, deve comunicare all'UFAM ogni anno entro il 30 aprile le quantità fornite l'anno precedente, suddivise per sostanze e per il nome e l'indirizzo dei destinatari.

2 Esportazione

2.1 Divieti

È vietata l'esportazione di:

- a. strumenti di misurazione, interruttori e relè che non possono essere immessi sul mercato;
- b. amalgama dentale.

2.2 Autorizzazione d'esportazione

2.2.1 Obbligo di autorizzazione

Chi intende esportare mercurio (n. CAS 7439-97-6) o preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento destinati all'uso professionale o commerciale, o trasferirli in un altro Paese da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.

2.2.2 Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

¹ Un'autorizzazione d'esportazione è rilasciata su domanda, se il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o i preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento sono destinati, nel Paese di importazione, a scopi di analisi e ricerca, e all'UFAM è stata presentata una certificazione del Paese di importazione che approva tale importazione.

² Se l'esportazione è destinata a un Paese che non è Parte⁹ della Convenzione di Minamata, l'autorizzazione è rilasciata solo se è presentata all'UFAM una certificazione del Paese di importazione, secondo la quale esso ha stabilito misure per proteggere la salute umana e l'ambiente nell'utilizzazione di mercurio.

2.2.3 Domanda

Nella domanda devono figurare almeno:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. i nomi e gli indirizzi degli importatori esteri, suddivisi per Paesi destinatari;
- c. la quantità prevista per l'esportazione in chilogrammi, per importatore e Paese destinatario;
- d. il termine previsto per la prima esportazione, indicato per Paese destinatario;
- e. la conferma che il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o i preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento sono esportati a scopi di analisi e ricerca;
- f. le certificazioni di cui al numero 2.2.2 capoversi 1 e 2.

2.2.4 Decisione

¹ L'UFAM decide entro 30 giorni da quando dispone di tutta la documentazione necessaria. Attribuisce un numero all'autorizzazione d'esportazione.

² L'autorizzazione d'esportazione è rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi e scade di volta in volta al termine dell'anno civile.

2.2.5 Obblighi in caso di esportazione

¹ La persona soggetta all'obbligo di cui all'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale:

- a. che l'esportazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6) o di un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento è soggetta ad autorizzazione conformemente al presente allegato;

⁹ La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell'UFAM: www.ufam.admin.ch > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure.

¹⁰ RS 631.0

b. il numero dell'autorizzazione d'esportazione;

² Su domanda dell'ufficio doganale la persona soggetta all'obbligo deve presentare una copia dell'autorizzazione d'esportazione secondo il presente allegato.

³ Nel caso di uno stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell'autorizzazione d'esportazione in un inventario di tutte le merci depositate secondo l'articolo 56 LD.

2.2.6 Obbligo di conservazione

L'esportatore deve conservare l'autorizzazione d'esportazione per un periodo di cinque anni.

3 Impiego

3.1 Divieti

È vietato l'impiego di:

- a. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti di mercurio e preparati mercuriali per la fabbricazione di:
 1. sostanze, preparati e oggetti contenenti mercurio, nella misura in cui, conformemente ai numeri 1.1 capoversi 1 – 3, 1.2 e 1.3, non possono essere immessi sul mercato,
 2. pile e loro componenti;
- b. amalgama dentale, se per ragioni mediche è possibile preferire un altro materiale da otturazione;
- c. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti di mercurio e preparati mercuriali come sostanze ausiliarie in processi di fabbricazione industriali.

3.2 Deroghe

3.2.1 Principio

Se il mercurio (n. CAS 7439-97-6), il composto di mercurio o il preparato mercuriale non è destinato all'elettrolisi cloroalcalina o alla fabbricazione di acetaldeide, cloruro di vinile, metilato o etilato di sodio o potassio, su domanda l'UFAM può, d'intesa con l'UFAG, autorizzare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.1 lettera c.

3.2.2 Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

È concessa una deroga se:

- a. per motivi tecnici non è possibile utilizzare sostanze ausiliarie esenti da mercurio o l'impiego di queste sostanze ausiliarie non è finanziariamente sostenibile da un'impresa media ed economicamente sana del settore in questione; e
- b. la quantità di emissioni di mercurio nell'ambiente è ridotta al minimo e sono adottate le necessarie misure volte a proteggere la salute umana e l'ambiente.

3.2.3 Domanda

Nella domanda devono figurare almeno:

- a. l'identità della sostanza ausiliaria contenente mercurio e indicazioni sull'impiego per il quale se ne chiede l'autorizzazione;
- b. un bilancio del mercurio comprendente indicazioni in merito alla permanenza del mercurio nell'ambiente e nei rifiuti;
- c. una valutazione dei rischi per la natura umana e per l'ambiente legati all'impiego della sostanza ausiliaria nonché le necessarie misure di protezione;
- d. un'analisi se è soddisfatta la premessa di cui al numero 3.2.2 lettera a;
- e. una descrizione delle attività di ricerca e di sviluppo svolte al fine di rinunciare all'impiego di sostanze contenenti mercurio.

4 Disposizioni transitorie

4.1 Immissione sul mercato

¹ I divieti di cui al numero 1.1 capoversi 1 e 3 non si applicano ai composti di mercurio, ai preparati e agli oggetti contenenti composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 immessi sul mercato per la prima volta prima del 10 ottobre 2017.

² Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera a non si applica agli strumenti di misurazione contenenti mercurio immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° settembre 2015.

³ Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera b non si applica all'immissione sul mercato di sfigmomanometri destinati ad analisi epidemiologiche non ancora concluse al 1° settembre 2015.

4.2 Esportazione

¹ Su domanda, l'UFAM autorizza l'esportazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6) importato prima del 31 dicembre 2017 o ottenuto in Svizzera da rifiuti contenenti mercurio, ancora fino al 31 dicembre 2020, se gli è presentata una certificazione del Paese di importazione, che approva l'importazione per:

- a. la fabbricazione di lampade a scarica;
- b. la fabbricazione di amalgama dentale;
- c. la manutenzione di saldatrici a rulli che funzionano con teste contenenti mercurio.

² Se l'esportazione è destinata a un Paese che non è Parte¹¹ della Convenzione di Minamata, l'autorizzazione è rilasciata solo se è presentata all'UFAM una certificazione del Paese di importazione, secondo la quale esso ha stabilito misure per proteggere la salute umana e l'ambiente nell'utilizzazione di mercurio.

³ Nella domanda devono figurare almeno:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. il nome e l'indirizzo dell'importatore estero;
- c. il tipo d'impiego;
- d. la quantità prevista per l'esportazione in chilogrammi;
- e. una dichiarazione scritta del destinatario, nella quale egli si impegna a utilizzare il mercurio (n. CAS 7439-97-6) per uno degli impieghi menzionati al capoverso 1;
- f. le certificazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ Per la decisione, gli obblighi in caso di esportazione e l'obbligo di conservare i documenti si applicano per analogia i numeri 2.2.4 a 2.2.6.

¹¹ La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell'UFAM: www.ufam.admin.ch > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure.

Allegato 1.10
(art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione

N. 2 cpv. 1 lett. b

2 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 1 non si applica a:

- b. colori per la pittura artistica, fatto salvo l'allegato 1.17;

Allegato 2.16
(art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 3ter

3ter Piombo e suoi composti in oggetti destinati al grande pubblico

3.1ter Definizioni

¹ Si considera che un oggetto contenga piombo (n. CAS 7439-92-1) o un composto di piombo se esso, o una sua parte accessibile, presenta un contenuto in massa di piombo (espresso in metallo) pari o superiore allo 0,05 per cento.

² Un oggetto o una sua parte accessibile può essere messo in bocca dai bambini se è di altezza, lunghezza o larghezza inferiore a 5 cm o se presenta una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.

3.2ter Divieti

¹ L'immissione sul mercato di oggetti contenenti piombo destinati al grande pubblico è vietata se, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, gli oggetti o loro parti accessibili possono essere messi in bocca dai bambini.

² Per l'immissione sul mercato di oggetti trattati con pitture e lacche, gli imballaggi nonché le apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti piombo o composti di piombo si applicano il numero 4 e gli allegati 2.8 e 2.18.

3.3ter Relazione con l'ordinanza del 23 novembre 2005¹² sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

Si applica l'ODerr per l'immissione sul mercato di oggetti d'uso, giocattoli, gioielli e stoppini di candele contenenti piombo o composti di piombo destinati al grande pubblico, e tali oggetti o loro parti accessibili possono, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, essere messi in bocca dai bambini.

3.4ter Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 3.2ter non si applica:

- a. al vetro cristallo secondo l'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE¹³;

¹² RS 817.02

¹³ Direttiva 69/493/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1969 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo, GU L 326 del 29.12.1969, p. 36; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, p. 81.

- b. alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite (voce tariffale 7103), eccetto quelle trattate con piombo, suoi composti o suoi preparati contenenti tale sostanza;
 - c. agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali ad una temperatura di almeno 500°C;
 - d. alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti;
 - e. agli strumenti musicali;
 - f. agli oggetti e alle parti di oggetti contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 per cento in peso;
 - g. alle punte per strumenti di scrittura;
 - h. a oggetti devozionali;
 - i. alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone.
- ² Il divieto di cui al numero 3.2^{ter} capoverso 1 non si applica inoltre a:
- a) oggetti contenenti piombo non rivestiti, se esiste la prova che il tasso di cessione del piombo dall'oggetto o da sue parti accessibili non supera 0,05 µg/cm² l'ora (equivalente a 0,05 µg/g/h);
 - b) oggetti contenenti piombo rivestiti, se esiste la prova che non superano il tasso di cessione di cui alla lettera a e il rivestimento è sufficiente a garantire che questo tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

N. 7 cpv. 1^{bis}

7 Disposizione transitoria

^{1 bis} Il divieto di cui al numero 3.2^{ter} capoverso 1 non si applica agli oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° novembre 2018.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 dicembre 2015¹⁴ sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

Art. 3 lett. f^{bis}

f^{bis}. rifiuti di mercurio:

1. rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio,
2. il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1,
3. mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali.

Art. 25, rubrica

Prescrizioni generali

Art. 25a Rifiuti di mercurio

I rifiuti di mercurio che non sono avviati verso un riciclaggio autorizzato devono essere trattati e smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

2. Ordinanza del 22 giugno 2005¹⁵ sul traffico di rifiuti

Art. 22 cpv. 1

¹ I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell'UFAM. È considerata importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

¹⁴ RS 814.600

¹⁵ RS 814.610